

FALL. 10/17

SENTENZA

N. 10/17

R.G.274/2016

CRON. 6/9/17

REP. 98/17



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Erminia Lombardi Presidente est.

Dott. Erminio Rizzi Giudice

Dott. Andrea Balba Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di:

LOGICA INDUSTRIALE S.R.L. (P. IVA 03827840962)

visto il ricorso con cui Tarabelloni Marino s.r.l. unipersonale con l'avv. Paolo Cabrini
ha chiesto che venga dichiarato il fallimento dell'impresa suindicata;

vista la documentazione allegata al ricorso;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 LF;

B) il debitore è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF e dalla
documentazione allegata dagli istanti risulta:

1) di aver avuto negli esercizi 2013 e 2014 un attivo patrimoniale di ammontare
complessivo annuo superiore a € 300.000,00;

2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti, nell'esercizio 2013 e 2014, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a € 200.000,00;

3) di avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore a € 500.000,00;

C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi dell'art. 15 LF;

D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore a € 30.000,00 come previsto dall'art. 15, ultimo comma, LF (v. ricorso e comunicazioni di Equitalia Nord s.p.a. in data 20 dicembre 2016);

E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 LF, avuto riguardo alla documentazione prodotta dagli istanti, dalla esposizione comunicata da Equitalia Nord s.p.a. per complessivi € 378.156,71, dalla stessa ammissione del debitore che all'udienza ha aderito all'istanza, circostanze queste ultime dalle quali emerge che l'imprenditore non ha più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

PQM

visti gli artt. 1, 5 e ss. LF;

visto l'art. 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c.

DICHIARA

il fallimento di LOGICA INDUSTRIALE S.R.L. (P. IVA 03827840962) con sede in Vigevano, Via Gravellona n.69

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Erminia Lombardi

NOMINA

Curatore la dott.ssa Marta Farina che per la sua comprovata professionalità è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;



ORDINA

al Curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

per il giorno 10 maggio 2017 ore 11.00 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di PAVIA, piano primo stanza n. 5), avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AUTORIZZA



il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 27.01.2017

Il Presidente Estensore

Ermisla Lombardi

